Documento firmato digitalmente
Il Relatore
CARLO LORO

Il Presidente
FRANCESCO FIORE

Sentenza n. 175/2023
Depositata il 09/06/2023
Il Segretario
TERESA GUCCIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 3, riunita in udienza il 17/03/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
LORO CARLO, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice

in data 17/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 522/2022 depositato il 12/09/2022

proposto da

Poste Italiane Spa - 97103880585

Difeso da
Nazzario De Vecchis - DVCNZR63M07I389B

ed elettivamente domiciliato presso nazzario.devecchis@pec.posteitaliane.it

contro

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da
Loris Targa - TRGLRS63P26I938Q

ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Poste Italiane SPA ricorre avverso l' avviso di accertamento n. 173 del 14/03/2022 per imposta comunale pubblicità del Comune di Schio notificato da ABACO spa società abilitata ad effettuare attività di liquidazione , accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate di Provincie e Comuni. In esecuzione di tale servizio veniva notificato avviso di accertamento per l' anno di imposta 2016 che Poste Italiane spa contestava per erroneo calcolo della superficie impositiva dei mezzi " PT Poste Italiane " e "Poste e Finanziamenti Banco / Poste" e della conseguente applicabilità dell' esenzione riservata alle insegne di esercizio ,nonché sulla base della asserita applicabilità al mezzo " Postamat " dell' esenzione riservata agli avvisi al pubblico.

Abaco rigettava il reclamo per le motivazioni addotte e Poste Italiane spa procedeva all' iscrizione a ruolo della causa

Si costituisce in giudizio Abaco spa con memoria depositata il 2/01/22 rigettando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo la conferma dell' atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che la insegna bifacciale luminosa recante la scritta " PT Poste Italiane " di mq 2 presso l' Ufficio di via Roma essendo inferiore a mq 5 non è stata tassata .

L' avviso di accertamento sottopone a tassazione l' insegna di esercizio bifacciale luminosa " Postamat" e un cartello recante la pubblicizzazione di vari servizi postali quali" Finanziamenti Bancoposta2 ," Buoni postali" e altro . La ricorrente ritiene per quest' ultima insegna possa trovare applicazione l' esenzione ex art. lo 17 Comma 1 bis del D. Lgs n. 507/93 ritenendola insegna di esercizio – Trattandosi di un cartello che pubblicizza i servizi finanziari offerti da Poste Italiane l' insegna risulta equiparabile ad insegna pubblicitaria ai sensi dell' art. lo 5 del D. Lgs 507/93 e l' imposta dovuta.

Riguardo all' insegna luminosa recante la scritta Postamat si deve fare riferimento alla Risoluzione Ministeriale che parlando delle scritte quali Bancomat o Cambio o Cassa Continua richiama il presupposto della loro collocazione , oltre a quello dimensionale , precisando che l' assoggettabilità al tributo riguarda il superamento della dimensione di mq 0.50 e la collocazione in luoghi posti nelle vicinanze ad esclusione di vetrine o porte di ingresso. Nel caso di cui trattasi l' insegna risulta collocata sporgente sulla parete esterna dell edificio pur essendo presenti porta di ingresso e vetrina . Pertanto l' esenzione non può nel caso operare in quanto non risulta possibile interpretare in modo estensivo la norma di cui al art. 17 .comma 1, lett. b del D. Lgs 507/93 in quanto specifica sulle fattispecie esenti

Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Si rigetta il ricorso con spese compensate.